

# Se non si prova l'assenza di autonoma organizzazione il sindaco deve l'IRAP

Rilevante la suddivisione dei compensi tra le varie attività

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. [21161](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che i commercialisti sindaci di società sono soggetti a IRAP qualora non siano in grado di provare che, per l'espletamento di tale attività, non si avvalgono di un'[autonoma organizzazione](#).

Inoltre, laddove non sia possibile **scindere** le diverse categorie di compensi conseguiti, sono soggette ad IRAP anche le altre attività eventualmente esercitate dal contribuente.

A una prima lettura, la pronuncia in esame potrebbe sembrare innovativa. A ben vedere, però, pare che siano espressi, in modo speculare, principi già enunciati in passato.

Innanzitutto, trattandosi di una **lite di rimborso**, l'[onere della prova](#) incombeva sul contribuente, che, nel caso di specie, non è stato in grado di dimostrare che l'attività di sindaco era svolta senza organizzazione.

Invece, in più di un'occasione (da ultimo, *cf.* Cass. n. [23104/2016](#)), i giudici di legittimità hanno affermato che i compensi incassati da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società non scontano l'IRAP, qualora il professionista non si avvalga di un'autonoma organizzazione per il loro esercizio, essendo inserito nella struttura della società.

Inoltre, era già stato sostenuto che, affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre che sia **concretamente attuabile** "lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori [di attività, ndr] interessati".

Ad esempio, nel caso analizzato dalla citata ordinanza

n. 23104/2016, il ricorso del contribuente è stato accolto con rinvio, perché il giudice di secondo grado ha trascurato i rilievi prodotti nel giudizio di merito, "soprattutto laddove si precisa che i compensi per cariche sociali presso aziende terze inciderebbero per circa il 98% delle entrate del contribuente".

In ogni caso, appare ormai **non più attuale** la posizione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. [78/2009](#), secondo la quale la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP andrebbe verificata in relazione al complesso dell'attività svolta dal professionista.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, non sarebbe possibile "scindere", nell'ambito della base imponibile IRAP, i compensi che necessitano, per la loro produzione, dell'intervento di un'organizzazione (da assoggettare a IRAP) e quelli derivanti, invece, dalle sole capacità professionali del singolo (non soggetti ad imposta), quali i compensi percepiti per la partecipazione a convegni, per la redazione di articoli e pareri e in ragione di incarichi di amministratore, sindaco e arbitro (teoria da subito fatta propria dalla circ. CND-CEC 5 giugno 2008 n. [2/IR](#), § 5, e ora ripresa dalla Suprema Corte).

## Se l'attività è svolta da co.co.co., IRAP mai dovuta

Infine, è appena il caso di ricordare che, ove gli emolumenti siano percepiti da amministratori e sindaci inquadrati come **collaboratori** coordinati e continuativi (ai sensi dell'[art. 50](#) comma 1 lett. c-bis) del TUIR), l'esclusione dal tributo regionale opera *ex lege*, in base al combinato disposto degli [artt. 2](#) e [3](#) del DLgs. 446/97.